

33080 Porcia (PN), via Gabelli, N. 4 **Tel**. +39 0434 253505 - **Fax**. +39 0434 253505

Numero REA PN – 436069

P.IVA 01334360938 e n. iscr. al Registro Imprese 91026500933

Capitale sociale i.v. euro 400.000,00

info@farmaciecomunalifvg.it farmaciecomunalifvg@assofarm.postecert.it https://www.farmaciecomunalifvg.it/

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

EX. D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 INTEGRATO CON LE MISURE DI CUI ALLA LEGGE 190/2012

PARTE GENERALE

ADOTTATO DA

FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT

Aggiornamento n°	Approvato il	Da	Variazione apportate rispetto alla precedente versione
00	14/12/2015	O. A.	Prima versione
01	15/09/2017	O. A.	Revisione periodica dei contenuti del modello e aggiornamento del modello in seguito all'aggiornamento dei reati presupposto
02	13/02/2025	AU	Revisione periodica dei contenuti del modello e aggiornamento del modello in seguito all'aggiornamento dei reati presupposto



SOMMARIO

1.	IL DE	CRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	4
	1.1.	Cenni introduttivi sulla responsabilità "amministrativa" degli enti	4
	1.2. 1.2.1 1.2.2		5 5 6
	1.3. 1.3.1 1.3.2	222.100 52.112.1111.12551.0076	6 6 10
	1.4.	I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	12
	1.5.	LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E LE RELATIVE SANZIONI	13
	1.6. 1.6.1 1.6.2	. LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE E REALI	14 14 16
	1.7.	LE AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	16
	 1.8. 1.9. 	Il Modello adottato da Farmacie Comunali FVG Aggiornamento del Modello Organizzativo di Farmacie Comunali FVG	18 19
2.	FAR	MACIE COMUNALI FVG.: STORIA, ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	20
	2.1.	Mission	20
	2.2.	Organizzazione della Società	21
3.	L'AD	OZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'	21
	3.1.	Finalità del Modello 231	22
	3.2.	Struttura e articolazione del Modello	22
	3.3.	Realizzazione del Modello	23
	3.4.1 3.4.2 3.4.3	. Componenti degli Organi sociali e soggetti con funzione di rappresentanza della società	24 25 25 26
4.	IL SIS	TEMA DI CONTROLLO 231	26
5.	L'OR	GANISMO DI VIGILANZA	28
	5.1.	Requisiti	28
	5.2.	Compiti dell'ODV	29
	5.3.	Funzioni e poteri dell'ODV	30
	5.4.	Il regolamento dell'ODV e l'attività di reporting	32
	5.5.	Obblighi di informazione, formazione ed aggiornamento	33

	5.6. 5.6.1 5.6.2 5.6.3	. Sospensione	35 35 35 36
6.		SPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)	37
Ο.	6.1.	Natura e funzioni	37
	6.2.	Funzioni e compiti	37
	6.3.	Poteri	38
	6.4.	Trasparenza	39
	6.5. 6.5.1 6.5.2	Flussi informativi da e verso il RPCT . Flussi informativi nei confronti del RPCT	39 39 41
7.	IL SIS	TEMA DISCIPLINARE: VIOLAZIONE DEL MODELLO E SISTEMA SANZIONATORIO	43
	7.1.	La segnalazione	43
	7.2.	Misure nei confronti del personale dipendente (non dirigente)	44
	7.3.	Misure nei confronti dei dirigenti	46
	7.4.	Misure nei confronti degli Amministratori	46
	7.5.	Misure nei confronti dei Sindaci	46
	7.6.	Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT	46
	7.7. con la s	Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contratt ocietà	uali 47
8.	L'AD	OZIONE E LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	48
	8.1.	Adozione del Modello	48
	8.2.	Comunicazione del Modello	48

*

50

AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

9.



1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. CENNI INTRODUTTIVI SULLA RESPONSABILITÀ "AMMINISTRATIVA" DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina – introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (i c.d. enti).

Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità che colpisce l'ente per i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, dai soggetti ad esso funzionalmente legati.

Il Decreto ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali in precedenza sottoscritte dall'Italia, come le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia dell'Unione Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del Decreto, l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo *interesse* o a suo *vantaggio* da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente stesso (c.d. soggetti "in posizione apicale" o "apicali"; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (c.d. **soggetti in posizione subordinata o sottoposti**; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

La responsabilità prevista dal D.lgs. 231/2001, sebbene formalmente denominata come "amministrativa" dal legislatore, ha – secondo l'interpretazione prevalente – **natura sostanzialmente penale** poiché:

- deriva dalla commissione di un reato;
- viene accertata dal giudice penale nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato;
- comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive (sino all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività per determinate fattispecie di reati-presupposto, nei casi più gravi).

Va precisato che la **responsabilità dell'Ente è autonoma** rispetto a quella individuale della persona fisica autrice della violazione tant'è che la relativa sanzione applicata a carico dell'Ente si cumula a quella comminata alla persona fisica in conseguenza della violazione.



1.2. I CRITERI D'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ ALL'ENTE

Se è commesso uno dei reati-presupposto (illustrati al successivo paragrafo 1.3), l'Ente è responsabile soltanto se si verificano certe condizioni, che vengono definite criteri di imputazione del reato e che si distinguono in criteri oggettivi e criteri soggettivi.

1.2.1. CRITERI OGGETTIVI

La prima condizione oggettiva è che il reato-presupposto sia stato commesso da un soggetto legato all'Ente da un rapporto qualificato. L'art. 5 del Decreto, infatti, indica quali autori del reato:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o soggetti che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. soggetti in posizione apicale o apicali). Nell'ipotesi di reati commessi dai soggetti in posizione apicale, il Legislatore ha previsto una presunzione di colpa per l'Ente, in considerazione del fatto che i soggetti apicali esprimono, rappresentano e concretizzano la politica gestionale dell'Ente stesso. Come vedremo nel prosieguo, la responsabilità dell'Ente è esclusa soltanto qualora quest'ultimo dimostri che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente e che non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza appositamente incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello stesso (art. 6 del Decreto).
- ➤ soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. soggetti in posizione subordinata o sottoposti). Nel caso di reato realizzato dal sottoposto, invece, si avrà la responsabilità dell'Ente soltanto qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In questa ipotesi l'esclusione della responsabilità dell'Ente è subordinata, in sostanza, all'adozione di protocolli comportamentali adeguati, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio (art. 7, co. 1 del Decreto). Si tratta, in questo caso, di una vera e propria "colpa di organizzazione", poiché l'Ente ha indirettamente acconsentito alla commissione del reato, non presidiando adeguatamente le attività e i soggetti a rischio di commissione di un reato-presupposto.

La **seconda condizione oggettiva** è che la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti suindicati "nell'interesse o a vantaggio della Società" (art. 5. co. 1 del Decreto). In particolare:

• l'"<u>interesse</u>" sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato raggiunto. I caratteri essenziali dell'interesse sono stati individuati nella: **oggettività**, intesa come indipendenza dalle personali convinzioni psicologiche dell'agente e nel correlativo suo necessario radicamento in elementi esterni suscettibili di verifica da parte di qualsiasi osservatore; **concretezza**, intesa come inscrizione



dell'interesse in rapporti non meramente ipotetici e astratti, ma sussistenti realmente, a salvaguardia del principio di offensività; attualità, nel senso che l'interesse deve essere obiettivamente sussistente e riconoscibile nel momento in cui è stato riconosciuto il fatto e non deve essere futuro e incerto, mancando altrimenti la lesione del bene necessaria per qualsiasi illecito che non sia configurato come mero pericolo; non necessaria rilevanza economica, ma riconducibile pure a una politica d'impresa.

• il "<u>vantaggio</u>" sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, non necessariamente di natura economica. Sotto il profilo dei contenuti, il vantaggio riconducibile all'Ente – che deve essere mantenuto distinto dal profitto – può essere: diretto, ovvero riconducibile in via esclusiva e diretta all'Ente; indiretto, cioè, mediato da risultati fatti acquisire a terzi, suscettibili però di ricadute positive per l'Ente; economico, anche se non necessariamente immediato.

Per espressa volontà del Legislatore, **l'Ente non risponde** nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i soggetti in posizione subordinata hanno agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, co. 2 del Decreto).

1.2.2. CRITERI SOGGETTIVI

Il criterio soggettivo di imputazione della responsabilità si concretizza laddove il reato esprima un indirizzo connotativo della politica aziendale o quantomeno dipenda da una colpa in organizzazione. In particolare, affinché il reato non possa essere imputato all'Ente sotto il profilo soggettivo, quest'ultimo deve dimostrare di avere fatto tutto quanto in suo potere per organizzarsi, gestirsi e controllare che nell'esercizio dell'attività di impresa non possa essere commesso uno dei reati-presupposto tra quelli elencati nel Decreto.

Per questa ragione, il Decreto prevede che la **responsabilità** dell'Ente può essere **esclusa** qualora, prima della commissione del fatto:

- > siano predisposti ed efficacemente attuati Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati;
- > sia istituito un **organo di controllo (Organismo di Vigilanza**), con poteri di autonoma iniziativa con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione.

1.3. LE FATTISPECIE DI REATO

1.3.1. ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO

In ossequio al "principio di legalità" di cui all'art. 2 c.p., il Legislatore ha enucleato un numerus clausus di reati per i quali l'Ente può essere chiamato a rispondere (c.d. "reati-presupposto").

Le fattispecie di reato dalle quali può scaturire la responsabilità dell'Ente, tassativamente elencate dal Decreto, possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:



- Delitti contro la pubblica amministrazione o a danni dello Stato (richiamati dall'art. 24 e 25 D.Lgs. n. 231/2001)¹;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (richiamati dall'art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)²;

¹ Quali: Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.); Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.); Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); Frode informatica (art. 640 ter c.p.); Corruzione per un atto d'ufficio (art. 321 c.p.); Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); Concussione (art. 317 c.p.); Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319 bis e 321 c.p.); Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, comma 2 e 321 c.p.); Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater); Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.); Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.); Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); Frode nel settore dei finanziamenti destinati all'agricoltura (art. 2 Legge 23 dicembre 1986, n. 898); Peculato (art. 314 c.p.); Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 13/2022, recante «Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche, alla luce delle recenti notizie di operazioni illecite aventi ad oggetto le agevolazioni fiscali note come "superbonus". L'art. 2 del decreto, recante "Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche", ha modificato in senso ampliativo la rubrica ed il testo degli artt. 240-bis, 316-bis e 316-ter del codice penale. Ed invero: all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «629,» sono inserite le seguenti: «640, secondo comma, n. 1, con l'esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, 640-bis,». Viene quindi esteso il numero dei reati per i quali può essere disposta la c.d. confisca in casi particolari; all'articolo 316-bis c.p.: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «di erogazioni pubbliche»; al primo comma, le parole da «o finanziamenti» a «finalità» sono sostituite dalle seguenti: «, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste»; all'articolo 316-ter: nella rubrica, le parole «a danno dello Stato» sono sostituite dalla seguente: «pubbliche»; al primo comma, dopo la parola: «contributi,» è inserita la seguente: «sovvenzioni,»:

Inoltre, si noti che nel corso del 2024 sono state emanate alcune modifiche al Codice penale ed al D.lgs. 231/2001 che incidono direttamente sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare, con l'introduzione del D.L. 92/2024, della L. 112/2024 e della L. 114/2024, si evidenzia quanto segue:

- 1. È stata abrogata la fattispecie di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p.;
- 2. È stato introdotto l'art. 314bis c.p. rubricato "indebita destinazione di denaro o cose mobili";
- 3. È stato modificato l'art. 322bis cp. "Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri";
- 4. È stato modificato l'art. 323bis c.p. "Circostanze attenuanti";
- 5. È stato modificato l'art. 323ter c.p. "Causa di non punibilità";
- 6. È stato modificato l'art. 346bis c.p. "Traffico di influenze illecite".

Con specifico riguardo al D.lgs. 231/2001 sono stati modificati la rubrica ed il testo dell'art. 25.

² Rientrano in tale categoria: Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, Panneggiamento di sistemi informatici o telematici, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, Indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento o altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante; falsificazione o alterazione di carte di credito o di pagamento o documenti analoghi che abilitano al prelievo di denaro contante; il possesso, cessione e acquisto di tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati (art. 55 comma 9 del D.lgs 231/2007), Protezione dei dati personali, trattamento illecito di dati, Falsità nelle notificazioni e dichiarazioni al Garante, Misure di sicurezza, Inosservanza di provvedimenti del Garante, Altre fattispecie (in cui rientrano la violazione degli artt. 113 e 114 Codice Privacy: raccolta di dati e controllo a distanza in materia di annunci di lavoro e dati riguardanti i prestatori di lavoro) (artt. 167-171 D.lgs 196/2003).

- Si evidenzia come la Legge 90 del 28 giugno 2024:
 - Abbia previsto modifiche, aggiunte e abrogazioni di numerosi articoli del codice penale;
 - Abbia inciso in materia di cybersicurezza: invero, la nuova normativa sulla cybersicurezza ha un impatto significativo sulla responsabilità amministrativa delineata dal Decreto 231. In particolare, le modifiche riguardano l'articolo 24-bis, che tratta i "Delitti informatici e il trattamento illecito di dati";



- Delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)³;
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (richiamati dall'art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)⁴;
- Delitti contro l'industria ed il commercio (richiamati dall'art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)⁵;
- Reati societari (richiamati dall'art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)6;
- Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (richiamati dall'art. 25-quater d.lgs. 231/2001)⁷;
- Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-quater.1 d.lgs. 231/2001);
- Delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-quinquies d.lgs. 231/2001)8;
- Reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-sexies d.lgs. 231/2001)⁹;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (richiamati dall'Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001);
 - Abbia determinato un Incremento delle Sanzioni Pecuniarie: Le sanzioni per i reati informatici sono state aumentate, passando da una gamma di 100-200 quote a 500-700 quote;
 - Abbia previsto aggiornamenti Normativi: I riferimenti all'articolo 615-quinquies sono stati sostituiti con quelli all'articolo 635-quater.1, che include nuove circostanze aggravanti.
- ³ Tra questi: Associazione per delinquere, Associazione di tipo mafioso, Scambio elettorale politico-mafioso, Sequestro di persona a scopo di estorsione, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, Provvedimenti urgenti per la lotta alla criminalità organizzata e in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione (L. 203/91), Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.
- ⁴ Quali: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, Alterazione di monete, Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate, Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede, Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati, Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo, Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.
- ⁵ Fra cui: Turbata libertà dell'industria o del commercio, Illecita concorrenza con minaccia o violenza, Frodi contro le industrie nazionali, Frode nell'esercizio del commercio, Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, Vendita di prodotti industriali con segni mendaci, Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.
- ⁶ Rientrano: False comunicazioni sociali, False comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori, Impedito controllo, Indebita restituzione di conferimenti, Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante, Operazioni in pregiudizio dei creditori, Omessa comunicazione del conflitto d'interessi, Formazione fittizia del capitale, Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, Corruzione tra privati, Illecita influenza sull'assemblea, Aggiotaggio, Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- ⁷ In tale categoria: Associazioni sovversive, Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, Assistenza agli associati, Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo, Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, Condotte con finalità di terrorismo, Attentato per finalità terroristiche o di eversione, Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi I e II del Titolo I Libro II del c.p., Cospirazione politica mediante accordo, Cospirazione politica mediante associazione, Banda armata formazione e partecipazione, Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata, Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo, Danneggiamento delle installazioni a terra, Sanzioni per i reati commessi contro la sicurezza della navigazione marittima, Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica, Convenzione di New York del 9 dicembre 1999, "Repressione dei finanziamenti al terrorismo".
- ⁸ In particolare: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia (quali Abuso di informazioni privilegiate, virtuale, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, Tratta di persone, Acquisto e alienazione di schiavi, Adescamento di minorenni;

⁹ Come: Abuso di informazioni privilegiate, Manipolazione del mercato.



- Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (richiamati dall'art. 25-octies d.lgs. 231/2001)¹⁰;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (richiamati dall'art. 25-octies.1 d.lgs. 231/2001);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (richiamati dall'art. 25-novies d.lgs. 231/2001)¹¹;
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (richiamati dall'art. 25-decies d.lgs. 231/2001)¹²;
- Reati ambientali (tutti richiamati dall'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001)¹³;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (richiamato all'art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01);
- Razzismo e xenofobia (tutti richiamati dall'art. 25-terdecies del d.lgs. 231/2001)¹⁴;
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (richiamati all'art. 25-quaterdecies D.Lgs. 231/01);
- Reati tributari (richiamati all'art. 25-quinquies decies D.Lgs. 231/01)¹⁵;

¹⁰ Vi rientrano: Ricettazione, Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio.

¹¹ Di seguito un elenco: Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa, Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione, Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori, Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati, Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa, Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione, Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale;

¹² Quale l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

¹³ Rientrano in questa categoria: Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto, Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili, Attività di gestione di rifiuti non autorizzata, Traffico illecito di rifiuti, Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, Inquinamento doloso provocato da navi, Inquinamento colposo provocato da navi.

¹⁴ Rientrano in tale categoria di reato-presupposto tutte le fattispecie di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
¹⁵ Vi rientrano: il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili; il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte; nonché, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro: il delitto di dichiarazione infedele; il delitto di omessa dichiarazione; il delitto di indebita compensazione.



- Contrabbando (richiamato all'art. 25-sexies decies D.Lgs. 231/01)¹⁶,
 - Reati contro il patrimonio culturale (richiamati dagli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies D.Lgs. 231/2001)¹⁷

Una forma di responsabilità amministrativa dell'ente – che tuttavia non discende dalla commissione di reati, bensì dal verificarsi di un illecito amministrativo - è altresì prevista dall'art. 187-quinquies TUF, per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187-bis TUF e di manipolazione del mercato di cui all'art. 187-ter TUF.

L'elenco dei reati sopra indicati, come avvenuto in passato, è suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. Da qui l'esigenza di una costante verifica sull'adeguatezza di quel sistema di regole che costituisce – come si dirà – il modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal Decreto e funzionale alla prevenzione dei reati. Ed infatti per la **mitigazione del rischio** di compimento dei reati presupposto delle categorie sopra riportate, la Società ha predisposto specifici protocolli di controllo per il cui dettaglio si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello.

1.3.2. (SEGUE) LE RECENTI modifiche apportate della Legge n. 238/2021, dal D.lgs. n. 13/2022, dal D.lgs. n. 87/2024, dalla Legge n. 90/2024, dal D.L. 92/2024, e dalle L. 112/2024 e 114/2024

La Legge n. 238/2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17 gennaio 2022 ed entrata in vigore il 1° febbraio 2022, in un'ottica di uniformazione delle previsioni di diritto nazionale alle richieste del diritto europeo, è intervenuta apportando significative modifiche ad alcune fattispecie del Codice penale, rientranti altresì nell'alveo dei reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001.

Nello specifico, le linee di intervento possono essere identificate come segue:

- La fattispecie di furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- La fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter cp);
- La fattispecie di ricettazione di beni culturali (art. 518 quater cp);
- La fattispecie di impiego di beni culturali provenienti da delitto (art. 518 quinquies cp);
- La fattispecie di riciclaggio di beni culturali (art. 518 sexies cp);
- La fattispecie di autoriciclaggio di beni culturali (art. 518 septies cp);
- La fattispecie di falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 octies cp);
- La fattispecie di violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies cp);
- La fattispecie di importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies cp);
- La fattispecie di uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies cp);
- La fattispecie di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* cp);
- La fattispecie di devastazione e saccheggio di beni culturali (art. 518 terdecies cp);
- a fattispecie di contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies cp).

Si noti che il **Decreto Legislativo del 14 giugno 2024 n. 87** ha introdotto una revisione significativa del sistema sanzionatorio tributario, distinguendo in maniera precisa tra crediti inesistenti e non spettanti, come previsto dall'articolo 10 quater del D. lgs. n. 74/2000.

¹⁶ Sono delineati nel Titolo VII, capo I, del D.P.R. n. 43/1973 - dall'art. 282 all'art. 301 – e puniscono chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni doganali, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.

¹⁷ Tra quest'ultimi vi sono:



- adeguamento alla direttiva n. 2013/40/UE relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione > modifica degli artt. 615 e ss. c.p., richiamati dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001¹⁸;
- adeguamento alla direttiva n. 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile > modifica degli artt. 600-quater e 609-undecies c.p., presupposto della responsabilità degli enti ex art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001¹⁹;
- modifiche alle fattispecie in materia di abusi di mercato, richiamate dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001 in risposta ad una procedura di infrazione avviata contro l'Italia²⁰.

¹⁸ Con riferimento alla prima direttrice, si segnalano le modifiche apportate a talune fattispecie richiamate come reati presupposto dall'art. 24-bis del D.lgs. 231/2001, dedicato ai "Delitti informatici e trattamento illecito di dati". In particolare, l'articolo 615-quater c.p. vede una nuova rubricazione, un ampliamento delle condotte punibili e una modificazione in termini di cornice edittale. La nuova disposizione, rubricata ora "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici", prevede che sia punibile il soggetto che "abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza al fine di arrecare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno". La pena della reclusione si estende sino a due anni nell'ipotesi base, mentre da uno a tre anni se ricorre una delle circostanze di cui all'articolo 617- quater comma 4. L'articolo 615-quinquies c.p. ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico" e così come modificato dalla suddetta legge, si connota per una nuova formulazione della condotta punibile ora rivolta a "Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329". Con riferimento all'art. 617-quater c.p., vengono inasprite le pene per l'ipotesi di cui al primo comma ora punita con la reclusione "da un anno e sei mesi a cinque anni", nonché di quella prevista dal comma quarto per la quale si prevede un innalzamento della pena edittale "da tre a otto anni". L'articolo 617-quinquies ora rubricato "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" si connota per una nuova formulazione relativa alle condotte punibili che prevedono ora l'attivazione della risposta sanzionatoria nei confronti di chiunque "procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi" con il fine di "intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle".

- ¹⁹ In merito alla seconda direttrice, l'articolo 20 della L. 238/2021 modifica i "Delitti contro la personalità individuale", richiamati dall'articolo 25- quinquies del D.lgs. 231/2001. Nello specifico:
- la rubrica dell'articolo 600-quater è sostituita dalla seguente "Detenzione o accesso a materiale pornografico ed è stata aggiunto il seguente secondo comma: "fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000";
- all'articolo 609-undecies, rubricato "Adescamento di minorenni", viene aggiunto un ulteriore comma che prevede l'aumento di pena in relazione ai seguenti casi: (i) "se il reato è commesso da più persone riunite"; (ii) "se il reato è commesso da una persona che fa parte di una associazione per delinquere al fine di agevolarne l'attività"; (iii) "se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave"; e (iv) "se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore".
- ²⁰ Infine, l'articolo 26 della legge 238/2021 introduce alcune modifiche ad alcuni reati richiamati dall'art. 25 sexies del D.lgs. 231/2001 "Reati di abuso di mercato": In particolare, l''articolo 184 T.U.F. ora rubricato "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate", vede:
- un inasprimento delle pene per i c.d. insider primari e per i c.d. criminal insider: la pena della reclusione viene innalzata fino a due anni nel minimo e dodici anni nel massimo, unitamente alla previsione di una multa da 20.000 euro a 3 milioni di euro;
- la definitiva introduzione della punibilità dell'insider secondario con la previsione della pena della reclusione da un anno e sei mesi fino a dieci anni e la multa da 20.000 euro a 2,5 milioni di euro, salvi i casi di concorso con gli insider primari in cui si applicheranno le sanzioni loro riferite e l'estensione dell'aggravante ex 184, comma 3, T.U.F. viene estesa allo stesso insider secondario
- un aumento di pena della multa fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo;
- l'applicazione delle disposizioni dell'articolo anche ai fatti che riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della



Recentemente, il D.lgs. 25 febbraio 2022, n. 13 avente ad oggetto "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", è intervenuto apportando modifiche ad una serie di reati contro la pubblica amministrazione, tutti inseriti nell'alveo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001. Nello specifico, la novella:

- ha modificato il titolo di reato dell'articolo 316-bis c.p., ora rubricato "Malversazione di erogazione pubblica" anziché "Malversazione ai danni dello Stato"
- ha ampliato l'operatività delle fattispecie di indebita percezione di erogazioni pubbliche ex art. 316ter c.p. e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640-bis al fine di includere nelle suddette fattispecie anche le frodi inerenti al bonus fiscale 110%.

Con la legge n.90 del 28 Giugno 2024, recante disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici, sono state apportate modifiche, introduzioni e abrogazioni di articoli del codice penale all'interno dell'Art.24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), che a sua volta ha subito modifiche anche nel testo.

La stessa Legge ha apportato modifiche ed introduzione anche ad articoli del codice penale all'interno dell'Art.24 del D.Lgs231/01 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture).

Inoltre, il Decreto Legislativo del 14 giugno 2024 n. 87 ha introdotto una revisione significativa del sistema sanzionatorio tributario, distinguendo in maniera precisa tra crediti inesistenti e non spettanti, come previsto dall'articolo 10 quater del D. lgs. n. 74/2000.

Infine, con l'introduzione del D.L. 92/2024, della Legge 112/2024 e della Legge 114/2024, sono state apportate diverse modifiche, tra cui l'abrogazione della fattispecie di abuso d'ufficio prevista dall'articolo 323 del Codice Penale, l'introduzione dell'articolo 314bis c.p. rubricato "Indebita destinazione di denaro o cose mobili", la modifica dell'articolo 322bis c.p. che ora riguarda diverse fattispecie di reato come peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita, corruzione e istigazione alla corruzione in ambito internazionale e comunitario, nonché la revisione degli articoli 323bis, relativo alle circostanze attenuanti, 323ter, inerente alla causa di non punibilità, e 346bis, sul traffico di influenze illecite; in tal senso, anche la rubrica e il testo dell'articolo 25 del D.lgs. 231/2001 sono stati modificati.

1.4. | REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'art. 4 del D.lgs. 231/2001 prevede che l'ente possa essere chiamato a rispondere per reati, previsti dal decreto legislativo medesimo, commessi all'estero.

Scopo di tale previsione è, come sottolineato dalla Relazione illustrativa al D.lgs. 231/2001, di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, anche per evitare che l'intero impianto normativo in oggetto venga facilmente aggirato.

I presupposti generali su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

Commissione, del 12 novembre 2010. Rispetto all'art. 185 T.U.F. "Manipolazione del mercato" vengono abrogati i commi 2-bis e 2-ter. Infine, l'ambito di applicazione della confisca obbligatoria viene ora limitato al solo profitto del reato di abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate o manipolazione di mercato e non anche ai mezzi usati per commettere il reato.



- reato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da un soggetto apicale (art 5 D.Lg. 231);
- mancata adozione ed effettiva attuazione dei c.d. compliance programs (art 6-7 D.Lg. 231).

I presupposti specifici su cui si fonda la responsabilità dell'Ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto apicale;
- l'Ente deve avere la propria sede principale o il luogo in cui l'attività viene svolta in modo continuativo nel territorio dello Stato italiano;
- l'Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p., in tema di applicabilità della legge italiana per i reati commessi all'estero;
- se sussistono i casi e le condizioni sopra indicate, l'Ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- infine, nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'Ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Si fa presente che la Legge 146 del 16.03.2006 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001") ha definito finanche il c.d. reato transnazionale (art. 3), definendolo come "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

La stessa legge (art. 10) ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ad alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio l'associazione a delinquere di tipo mafioso, l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il traffico di migranti.

1.5. LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E LE RELATIVE SANZIONI

La natura della responsabilità introdotta dal Decreto è oggetto di discussione. Per quanto formalmente definita "amministrativa", è nella realtà una responsabilità molto vicina a quella penale. La competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale che la esercita con le garanzie proprie del procedimento penale. Come verrà approfondito al successivo punto 1.6., l'accertamento della responsabilità può concludersi con l'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive, gravi e pregiudizievoli per la vita dell'ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione anche definitiva dall'esercizio dell'attività. E' inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di



somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente. Queste sanzioni conseguono alla pronuncia di una sentenza di condanna dell'ente, ma possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero già del corso delle indagini preliminari, in conformità a quanto stabilito dagli artt. 45 e ss. del Decreto, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell'ente. Il Decreto prevede infine la sanzione rappresentata dalla pubblicazione della sentenza di condanna.

La responsabilità dell'ente per gli illeciti amministrativi si aggiunge - e non si sostituisce - alla responsabilità personale degli autori del reato, soggetti apicali e subalterni, che resta regolata dalle norme del diritto penale.

1.6. APPARATO SANZIONATORIO DELLA 231

1.6.1. SANZIONI

In caso di accertata responsabilità nella commissione di un reato presupposto, l'ente è perseguibile con diverse tipologie di sanzioni, commisurate in rapporto alla gravità del fatto costituente reato, al peculiare contesto in cui si sia configurato, alla natura dell'ente e della sua attività.

Oltre alle particolari condizioni che caratterizzano la modulazione delle varie tipologie di sanzioni, ve ne sono due di carattere generale: la reiterazione e la pluralità.

- Si parla di **reiterazione** quando l'ente, che risulti condannato già una volta in via definitiva per un fatto costituente reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi. Ciò ha particolare rilevanza nella determinazione delle sanzioni interdittive, qualora previste.
- Se invece l'ente è responsabile di una **pluralità di illeciti**, commessi con una sola azione o nel contesto di una medesima attività, si determina un inasprimento non solo delle sanzioni interdittive, ma anche di quelle pecuniarie, adottando quella prevista per l'illecito più grave, con possibilità di aumento della stessa fino al triplo.

Tanto premesso, l'art. 9 del d.lgs. 231/2001 prevede, in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, le seguenti **SANZIONI** a carico della società:

• <u>sanzioni pecuniarie</u> che variano da un minimo di 25.822,84€ ad un massimo 1.549.000€ e sono determinate dal giudice valutando la gravità del fatto illecito, la responsabilità dell'ente, nonché l'attività svolta per eliminare od attenuare le cause di commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è, inoltre, fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Per l'illecito amministrativo da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

La sanzione pecuniaria è ridotta nel caso:

- l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e la società non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato vantaggio minimo;
- il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;



- la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;
- la società abbia adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- <u>sanzioni interdittive</u> (applicabili anche quale misura cautelare) di durata **non inferiore a tre mesi e** non superiore a due anni che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi:
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti **condizioni**:

- la società ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti (v. infra nel paragrafo).
- Si badi che le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate nei casi più gravi in via definitiva.
- <u>confisca</u>: nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. La confisca si può concretizzare anche per "equivalente", vale a dire che laddove la confisca non possa essere disposta in relazione al prezzo o al profitto del reato, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

E' inoltre possibile il <u>commissariamento</u> dell'ente, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 231/2001: "[...] se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività



dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione [...]".

Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell'attività della società (in luogo dell'irrogazione della sanzione) da parte di un <u>commissario nominato dal giudice</u> ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del d.lgs. 231/2001.

Nelle ipotesi di **tentativo** di commissione dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) **sono ridotte** da un terzo alla metà.

1.6.2. LE MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE E REALI

Nei confronti della società sottoposta a procedimento può essere applicata, in via cautelare, una sanzione interdittiva ovvero disposto il sequestro preventivo o conservativo.

La **misura cautelare interdittiva** – che consiste nell'applicazione temporanea di una sanzione interdittiva – è disposta in presenza di due requisiti:

- → quando risultano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità della società per un illecito amministrativo dipendente da reato (i gravi indizi sussistono ove risulti una delle condizioni previste dall'art. 13 del Decreto: la società ha tratto dal reato compiuto da un suo dipendente o da un soggetto in posizione apicale un profitto di rilevante entità e la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; in caso di reiterazione degli illeciti);
- > quando vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Le misure cautelari reali si concretizzano nel sequestro preventivo e nel sequestro conservativo.

- ➤ Il sequestro preventivo è disposto in relazione al prezzo o al profitto del reato, laddove il fatto di reato sia attribuibile alla società, non importando che sussistano gravi indizi di colpevolezza a carico della società stessa.
- ➤ Il sequestro conservativo è disposto in relazione a beni mobili o immobili della società nonché in relazione a somme o cose alla stessa dovute, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

1.7. LE AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

A) MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Come anticipato, aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore **esimente** ai **Modelli di organizzazione, gestione e controllo** adottati dagli enti al fine di prevenire la realizzazione dei reati-presupposto da parte degli esponenti (apicali e sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi).



È importante sottolineare che la mera adozione del Modello da parte dell'Ente non è condizione sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Ente stesso.

Infatti, <u>in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale</u> la società non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La società dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa", ossia dal non avere predisposto misure idonee (adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo) a prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Nel caso, invece, di un **reato commesso da soggetti sottoposti** all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta.

Va precisato che il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di carattere generale. In particolare, il D.Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello deve prevedere infine modalità atte a tutelare le persone che, all'interno del proprio ambito operativo, rilevano una possibile frode o un pericolo o un serio rischio e decidono di segnalarlo (si parla di: "Whistleblowing").

In Italia la prima disciplina sul *Whistleblowing* è stata introdotta con la legge 190/2012 (c.d. legge "Severino"), che ha inserito l'art. 54-bis nel corpo del Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), prevedendo un regime di speciale tutela del dipendente pubblico che segnala all'Autorità giudiziaria o alla



Corte dei Conti o ancora all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, "al fine di incentivare i medesimi dipendenti a denunciare gli illeciti rilevanti partecipando all'emersione dei fenomeni di corruzione e di mala gestio".

Successivamente, la legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" e che mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di pratiche illegali realizzate all'interno di enti pubblici e privati, ha previsto tre nuovi commi all'interno dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. In particolare, il Modello deve prevedere un efficace sistema di whistleblowing, atto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante ed a consentire, ai soggetti che occupano posizioni apicali e a quelli a loro subordinati, di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del MOG.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per quanto di sua competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale da lui indicata. Viene prevista, infine, la nullità delle misure ritorsive o discriminatorie, compresi il licenziamento e il mutamento di mansioni, assunte nei confronti del segnalante in una fase successiva alla denuncia.

Nel caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari o all'adozione di ulteriori misure organizzative con effetti negativi sulle condizioni di lavoro del segnalante (demansionamenti, licenziamenti e trasferimenti), il datore di lavoro ha l'onere di provare, in sede procedimentale, che esse sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

B) ORGANISMO DI VIGILANZA

Occorre, inoltre, che il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello Organizzativo predisposto sia stato affidato ad un apposito **Organismo di Vigilanza**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Sull'Odv si rimanda al capitolo 6 della Parte Generale.

1.8. Il Modello adottato da Farmacie Comunali FVG

In conformità alle disposizioni del Decreto, la Società ha adottato la prima versione del presente Modello ("aggiornamento 00") con delibere dell'Organo Amministrativo del 23 luglio 2015 e del 15 dicembre 2015, che poi è stata aggiornata con una seconda versione ("aggiornamento 01") con delibere dell'Organo Amministrativo del 4 dicembre 2017.

Il modello vuole adempiere anche alle previsioni normative di cui alla legge 6 novembre 2012 n. 190 volta a combattere i fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione e del Decreto Legislativo, 14 marzo 2013, n. 33 relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Tali normative sono state oggetto di una significativa revisione con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 sulla "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,



correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" mediante il quale il legislatore, in attuazione dei principi fissati dalla Legge n. 124/2015 "Delega al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha inteso adeguare la normativa italiana sulla trasparenza al modello c.d. FOIA (Freedom of Information Act), adottato da tempo sia a livello internazionale che europeo. Si precisa che la L. n. 190/2012, come modificata con il D.lgs. n. 97/2016, prevede l'unificazione della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in un unico soggetto denominato "Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza".

1.9. Aggiornamento del Modello Organizzativo di Farmacie Comunali FVG

Come anticipato, recentemente sono intervenute novità legislative che hanno modificato il dettato normativo del D. Lgs. n. 231/2001, allargando le maglie di alcune fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto. In questo contesto, di particolare interesse risultano essere le previsioni di cui alla Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019- 2020" ("Legge Europea 2019-2020"), nonché quelle introdotte dal D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili", che, introducendo nuove disposizioni in tema di abusi e reati riconnessi alla concessione del c.d. Superbonus 110%, ha impattato altresì su alcuni reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche.

Inoltre, il 3 marzo 2022, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge che modifica il Codice penale, inasprendo le sanzioni per i reati contro il paesaggio e i beni culturali, ora espressamente richiamati anche dal D. Lgs. 231/2001.

A fronte dalle numerosità delle novità normative di impatto sul D. lgs. 231/2001, che seguono quelle introdotte dal D. Lgs. 184/2021 recante l'"Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" e quelle introdotte il Decreto Legislativo n. 195/2021, attuativo della Direttiva UE 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale, si è palesata la necessità di aggiornare l'assetto organizzativo della società, al fine di assicurare una corretta ed efficace prevenzione dei rischi riconnessi all'attività sociale.



2. FARMACIE COMUNALI FVG: STORIA, ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

2.1. Mission

La Società FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. SOCIETAÌ BENEFIT (d'ora in poi anche "Società") nasce nel 2005 per volontà del Comune di Porcia al fine di curare l'affidamento diretto della gestione delle farmacie comunali degli Enti pubblici soci.

La Società ha come obiettivo prioritario quello di porre al centro di ogni processo il cittadino, migliorando ed adeguando continuamente la qualità del servizio reso al cittadino stesso. Scopo di Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A. S.B. non è solo quello di dispensare medicinali, ma anche di promuovere iniziative socioassistenziali, culturali, didattiche, ambientali, sportive che vanno a beneficio della collettività.

La mission di FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. S.B. è la seguente:

- Gestire in modo efficace ed efficiente le farmacie comunali degli enti soci, sempre con ottica al servizio al cittadino.
- Perseguire il miglioramento continuo dei processi per razionalizzare le spese e quindi favorire il raggiungimento degli obiettivi, primo fra tutti la legalità nella conduzione degli affari.
- L'attenzione verso la soddisfazione e la tutela dei clienti/cittadini ed il loro benessere.
- La tutela di tutti i lavoratori, la loro salute e sicurezza e la loro personale soddisfazione nell'esercizio della loro attività professionale.

Una breve presentazione dell'attività, dei servizi offerti, dell'elenco e riferimenti delle sedi e dei dati aziendali è disponibile nel sito internet www.farmaciecomunalifvg.it.

È fondamentale sottolineare che nel 2024 la Società ha subito un'importante evoluzione, trasformandosi in <u>Società Benefit</u>. Questo nuovo status giuridico è orientato al perseguimento di finalità di beneficio comune, da specificare nel proprio oggetto sociale. La Società si impegna a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni e tutti i portatori di interesse.

In quanto Società Benefit, Farmacie Comunali FVG S.p.A. mira a generare un impatto positivo sulla collettività, integrando la responsabilità sociale d'impresa nel proprio modello di business. Ciò avviene attraverso l'adozione di pratiche sostenibili e trasparenti, rispettando standard etici elevati per ottenere il riconoscimento legale.

L'impegno di Farmacie Comunali FVG S.p.A. come Società Benefit implica che gli amministratori e i dirigenti si assumano la responsabilità delle loro decisioni non solo nei confronti dei soci, ma anche verso soggetti terzi. Questo comporta l'obbligo di redigere una relazione annuale sugli obiettivi perseguiti, accessibile al pubblico attraverso il sito web della Società e altre modalità che massimizzino la trasparenza.

La relazione annuale deve essere allegata al bilancio e includere la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate per raggiungere le finalità di beneficio comune, nonché delle eventuali



circostanze che ne hanno ostacolato o rallentato l'attuazione. Deve anche contenere una sezione sui nuovi obiettivi che la Società intende perseguire nell'esercizio successivo e una valutazione dell'impatto generato, utilizzando standard di valutazione esterni ben definiti.

In questa ottica, è chiaro che il modello societario adottato da Farmacie Comunali FVG S.p.A. si integra e supporta i principi e la tutela previsti dalla normativa ex D.lgs. 231/2001, fungendo da ulteriore strumento per la prevenzione dei reati nell'interesse della Società e garantendo i valori etici rappresentati dal Codice Etico.


2.2. Organizzazione della Società

I <u>soci</u> della Società sono: il Comune di Porcia (socio maggioritario) e i comuni di Brugnera, Chions e Maniago. La Società è soggetta alla direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 e seg. c.c. da parte del Comune di Porcia. Ad oggi Farmacie Comunali F.V.G. S.p.A. S.B. gestisce due farmacie nel territorio comunale di Porcia, la farmacia comunale di Rorai Piccolo e la farmacia comunale di Palse, e tre farmacie di altri comuni: la farmacia comunale di Tamai nel Comune di Brugnera, la farmacia Comunale di Campagna nel comune di Maniago, e la farmacia di Villotta nel comune di Chions.

La Società è gestita da un <u>Amministratore Unico</u> la cui nomina e incarico è pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Società.

La Società è soggetta al controllo di un <u>Collegio sindacale</u> composto di 5 membri che svolge anche il ruolo di OdV ed è altres' presente un <u>revisore legale dei conti</u>. Tutti gli estremi identificati sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Società.

L'articolazione degli uffici aziendali di Farmacie Comunali FVG è illustrata nell'Organigramma che segue.





3. L'ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETA'

Come sopra esposto, il Modello è il complesso di regole, strumenti e protocolli volto a dotare la Società di un efficace sistema organizzativo, di gestione e di controllo, ragionevolmente idoneo ad individuare e prevenire le condotte illecite, ai sensi del Decreto. L'adozione del Modello da parte della Società costituisce un modo di rafforzare e migliorare il proprio sistema di controllo interno.

3.1. Finalità del Modello 231

Il Modello si propone non solo di creare un sistema di regole e procedure volto a prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di reati, ma altresì di rendere edotti tutti coloro che agiscono in nome e per conto della Società (appartenenti o meno all'organico dell'impresa), delle conseguenze che possono derivare da una condotta non conforme a quelle regole e della possibilità di commissione di reati, cui consegue l'applicazione di sanzioni, in capo all' autore del reato e alla Società, ai sensi del Decreto.

Il Modello intende dunque sensibilizzare il personale della Società, i collaboratori esterni e i partners, richiamandoli ad un comportamento corretto e trasparente, all'osservanza dei precetti definiti dalla Società e contenuti nel Modello, al rispetto di tutte le regole e procedure. Sotto questo profilo, il Modello forma, insieme al Codice Etico e alle disposizioni in tema di anticorruzione e trasparenza (di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013), un corpus organico di norme interne e principi, diretto alla diffusione di una cultura dell'etica, della correttezza e della legalità.

3.2. Struttura e articolazione del Modello

Il Modello è strutturato in due sezioni.

- La Parte Generale: contiene i principi e le regole generali del Modello. La Parte Generale descrive il quadro normativo di riferimento, ne individua i destinatari, ne definisce la finalità e la struttura. Il Modello, nella succitata parte, contiene inoltre la descrizione delle funzioni e dei poteri dell'Organismo di Vigilanza, le regole che presiedono all'aggiornamento del Modello, il Sistema disciplinare, gli obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e la formazione del personale.
- La Parte Speciale: che costituisce il cuore del Modello ed è suddivisa in sezioni ove sono individuate le diverse fattispecie criminose, rispetto alle quali, in sede di individuazione delle aree a rischio, si è evidenziato un potenziale rischio di commissione nell'ambito della Società. La Parte Speciale si occupa di individuare le fattispecie di reato che debbono essere prevenute, e le attività "sensibili"



(quelle cioè dove è teoricamente possibile la commissione del reato). Per ciascuna tipologia di reato del D.Lgs. 231/2001, la Parte Speciale contiene una breve descrizione della fattispecie criminosa, individua le attività sensibili e definisce i principi generali che devono guidare la Società nella individuazione delle regole di organizzazione e gestione delle attività e nella definizione dei protocolli etico organizzativi di prevenzione. A completamento della disamina dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 è stata predisposta un'appendice relative alle regole e agli adempimenti correlati alla normativa in tema di anticorruzione e trasparenza nelle Pubblica Amministrazione, normativa alla quale Farmacie Comunali FVG S.p.a., in quanto società in controllo pubblico, è soggetta.

3.3. Realizzazione del Modello

Per la redazione del presente Modello, la Società ha tenuto conto:

- D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l.
 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche e integrazioni.
- Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro d.lgs. 9 Aprile 2008 N. 81 e s.m.i..
- L. 6 novembre 2012 n.190, disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione.
- Delibera CIVIT n.72 del 11 settembre 2013, approvazione del piano Nazionale anticorruzione.
- Delibera CIVIT n. 50/2013 linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici;
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzioni;
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO) Il Sistema di Controllo Interno. Un modello integrato di riferimento per la gestione del rischio aziendale, Milano 2004 [Traduzione italiana di Internal Control – Integrated Framework 1992, 1994];
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (CoSO) La gestione del rischio aziendale. ERM – Enterpirse Risk Management: modello di riferimento e alcune tecniche applicative, Milano 2006 [Traduzione italiana di Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Executive Summary and Framework, Enterprise Risk Management – Integrated Framework: Application Techniques 1992, 1994];



- "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231 del 2001", elaborate da Confindustria, nonché del documento di riferimento per la certificazione delle procedure relative alle attività di informazione farmaceutica;
- disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE – c.d. Codice del farmaco- per la parte di competenza, e cioè essenzialmente l'acquisto dei farmaci;
- Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea Legge Europea 2019- 2020" ("Legge Europea 2019- 2020");
- D.lg. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili";
- Best Practices aziendali;
- precedenti giurisprudenziali in materia, delle interpretazioni fornite dalla dottrina giuridica e dagli esperti di organizzazione aziendale.

3.4. Destinatari del modello e formazione

Sono destinatari del Modello sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2001), ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della società.

Fra i destinatari del Modello sono quindi annoverati i componenti degli Organi sociali, i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.

Con l'adozione del Modello la società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle aree "sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;



• ribadire che la società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai suoi principi etici.

I soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Modello, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la società. Analizziamoli i singoli destinatari.

3.4.1. Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e contenuti del Modello;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la società promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e delle procedure di implementazione applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

La comunicazione e la formazione sui principi e contenuti del Modello sono garantite innanzitutto, in maniera quotidiana e costante, dai Responsabili delle singole funzioni, che sensibilizzano i propri collaboratori al rispetto dei protocolli e delle prassi aziendali.

La formazione potrà avvenire anche con modalità di effettuazione a mezzo di incontri formativi, distribuzione di dispense, ecc.. Viene puntualmente registrata e ne viene valutata l'efficacia, anche attraverso strumenti quali test e verifiche.

3.4.2. Componenti degli Organi sociali e soggetti con funzione di rappresentanza della società

Ai componenti degli Organi Sociali ed ai soggetti con funzioni di rappresentanza della società è resa disponibile copia cartacea e/o digitale del Modello di Organizzazione e Gestione al momento dell'accettazione della carica loro conferita e sarà fatta sottoscrivere loro una dichiarazione di osservanza dei principi del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.



3.4.3. Altri destinatari

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello è indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengono con la società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio partner commerciali, consulenti ed altri collaboratori autonomi), con particolare riferimento a quelli che operano nell'ambito di attività ritenute "sensibili" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

La Società, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti ed i principi ovvero di volta in volta le varie integrazioni o modifiche del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate.

*

4. IL SISTEMA DI CONTROLLO 231

Per adempiere alla sua funzione esimente il Modello, oltre che essere adottato, deve risultare anche efficacemente **attuato**: sono necessarie, infatti, entrambe le condizioni per poter dimostrare che eventuali commissioni di illeciti siano ascrivibili esclusivamente ad elusioni fraudolente del Modello.

Per garantire tale condizione è necessario che vengano sistematicamente effettuati, formalizzati, e registrati opportuni controlli. I **controlli interni ed esterni** sono costituti da tutte le attività e gli strumenti necessari o utili ad indirizzare, gestire e verificare le attività dell'azienda con l'obiettivo di assicurare:

- il presidio dell'economicità, efficacia ed efficienza delle operazioni aziendali, in conformità a strategie, obiettivi e politiche aziendali, ai fini anche della salvaguardia del patrimonio aziendale;
- il presidio del rispetto della normativa applicabile all'attività della Società;
- il presidio della prevenzione dei reati mediante i protocolli specifici del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. n. 231/2001;
- il presidio e la prevenzione dei reati corruttivi;
- l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili.

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace ai fini del D.Lgs. n. 231/2001 è affidata a tutta la struttura organizzativa, ciascuno in relazione al proprio ruolo, alle proprie competenze ed alle specifiche aree di intervento. Ogni singola funzione è chiamata al controllo diretto del processo gestito e presidiato, ma anche al monitoraggio costante dei processi aziendali con cui interagisce. Ciò costituisce un primo livello di controllo ("controllo di linea"), svolto sia in autocontrollo da parte degli operatori, sia da



parte dei Responsabili di funzione e preposti di riferimento, sia da risorse interne o esterne all'ente con particolari competenze specialistiche, qualora vi sia questa necessità.

Un secondo livello di controllo (interno o esterno) è quello svolto attraverso sistematiche verifiche a campione ed un'azione di monitoraggio dei controlli di linea. Nel caso sia necessario ricorrere a professionalità esterne all'ente, come ad esempio per la verifica della conformità legislativa in materia di tutela dell'ambiente e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l'audit viene affidato ad uno o più professionisti esperti della materia e dotati, se previsto, delle opportune certificazioni.

In maniera esemplificativa e non esaustiva si elencano gli elementi oggetto di controllo maggiormente caratterizzanti per un efficace monitoraggio delle attività e dei processi "sensibili" nell'ottica di quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001:

- presenza di un Codice Etico e/o Codice di comportamento, che individui i valori primari cui l'ente si conferma, i divieti rispetto ai comportamenti in contrasto con le previsioni legislative e con la deontologia professionale, e di un adeguato ed applicato sistema sanzionatorio;
- **struttura dell'organizzazione aziendale**, in particolare per quanto riguarda la chiarezza e l'effettività di ruoli, poteri (di firma, autorizzativi e di controllo), di funzioni ed ambiti di intervento;
- presenza di procedure, regolamenti, istruzioni e separazione dei compiti nelle fasi critiche dei processi, in particolare per quanto riguarda la gestione dei flussi finanziari;
- flussi comunicativi interni, aggiornamento e formazione del personale;
- presenza di un efficace sistema interno di controllo, tracciato e documentato;

L'efficace attuazione del Modello, infine, deve essere oggetto di un monitoraggio proprio, da effettuarsi da parte di **soggetto terzo quale può essere l'Organismo di Vigilanza** (di cui si dirà *infra*), come specificato dal Decreto, o comunque da un soggetto dotato delle necessarie competenze tecniche ed in posizione di autonomia ed imparzialità.

*



L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1. Requisiti

Una delle condizioni per l'esonero dalla responsabilità prevista dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001 è l'aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Al fine di soddisfare le funzioni stabilite dalla norma appena richiamata tale **Organismo di Vigilanza** deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Autonomia ed indipendenza: come precisato dalle Linee Guida, la posizione dell'Organismo nell'Ente "deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente dell'Ente" (ivi compreso l'organo dirigente). L'Organismo deve pertanto essere inserito come unità di staff in una posizione gerarchica (la più elevata possibile) con la previsione di un riporto al massimo Vertice operativo aziendale. Non solo, al fine di garantirne la necessaria autonomia di iniziativa ed indipendenza, "è indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul Modello".
- Professionalità: tale requisito si riferisce alle competenze tecniche specialistiche di cui deve essere dotato l'Organismo per poter svolgere l'attività che la norma gli attribuisce.
 In particolare, i componenti dell'Organismo devono avere nel loro complesso conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per compiere l'attività ispettiva, consulenziale e di analisi del sistema di controllo e di tipo giuridico (in particolare nel settore penalistico e societario), come chiaramente specificato nelle Linee Guida. È, infatti, essenziale la conoscenza delle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, del flow-charting di procedure e processi, delle metodologie per l'individuazione di frodi, del campionamento statistico e della struttura e delle modalità realizzative dei reati.
- Continuità di azione: per garantire l'efficace attuazione del Modello organizzativo, è necessaria la presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza.
- Onorabilità: il requisito di onorabilità seppur non espressamente definito dal legislatore può essere definito secondo le modalità individuate dal legislatore medesimo nel codice civile e dalle leggi speciali applicabili alle cariche previste per le Società di capitali (amministratori, componenti del comitato per il controllo, etc.). Ne discende che l'ordinamento non riconoscerebbe *lato sensu* i requisiti di onorabilità, ad esempio, a coloro che:
 - si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;



- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- hanno riportato condanna, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione: (i) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (Società e consorzi); (ii) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno; (iii) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica; (iv) per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento.

5.2. Compiti dell'ODV

All'Organismo di Vigilanza sono assegnati compiti di monitoraggio, verifica, aggiornamento ed implementazione del Modello. In particolare, l'Organismo deve:

- verificare periodicamente (in particolar modo qualora sopraggiungano mutamenti normativi o organizzativi) la mappatura delle aree a rischio;
- promuovere e monitorare iniziative dirette alla diffusione del Modello e del Codice Etico della società e, quindi, la formazione del personale, anche neoassunto, in ordine ai principi e alle regole che governano la società;
- promuovere le iniziative più idonee alla divulgazione dei principi aziendali;
- effettuare periodicamente verifiche su determinate attività o operazioni ritenute sensibili;
- verificare periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure esistente in Azienda, testando la coerenza dei poteri di spesa con il ruolo ricoperto dai soggetti interessati;
- verificare, a cadenza periodica, che tutte le componenti e gli elementi individuati nel Modello siano coerenti e rispondenti alle esigenze del D.Lgs. 231/2001;
- controllare la correttezza della tenuta e conservazione della documentazione;
- coordinarsi con le funzioni aziendali, al fine di ottenere tutte le informazioni e l'ausilio necessario per monitorare e migliorare il Modello.



5.3. Funzioni e poteri dell'ODV

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i **poteri di iniziativa e controllo** necessari per assicurare **un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello** secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio dei propri compiti, le seguenti responsabilità:

- Verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- Curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, formulando, ove necessario, all'organo dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti e adeguamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: i) violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) revisione periodica del Modello anche in relazione a modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; iii) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato; iv) esito delle verifiche;
- Assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- Mantenere un collegamento costante con la Società di revisione, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- Rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- Segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- Curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione,
 nonché verso il Collegio Sindacale;
- Disciplinare il proprio funzionamento anche attraverso l'introduzione di un regolamento delle proprie attività che disciplini, fra l'altro, le risorse a disposizione, la convocazione, il voto e le delibere dell'Organismo stesso;
- Promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- Promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs.
 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali;
- Fornire chiarimenti in merito al significato ed all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;



- Assicurare la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- Formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- Accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi funzione, unità, esponente o dipendente della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere ed acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- Richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti, agenti e rappresentanti esterni alla Società;
- Promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al successivo paragrafo;
- Verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001, in collaborazione con l'Amministratore Delegato e la struttura competente per la gestione delle risorse umane;
- In caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organismo di Vigilanza redige un documento descrittivo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica, in linea di massima, le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Per la realizzazione del piano e lo svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto delle strutture interne alla Società con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo nonché, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Società decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.



Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

5.4. Il regolamento dell'ODV e l'attività di reporting

L'Organismo di Vigilanza adotta un **Regolamento interno** che disciplina l'ambito della propria organizzazione, quale, ad esempio le forma, gli strumenti, i tempi e le modalità di esercizio della propria funzione; la determinazione della periodicità dei controlli di routine o dei controlli anche a sorpresa; le modalità di verbalizzazione delle operazioni di vigilanza eseguite; ecc..

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, con periodicità annuale, definisce e approva un **Piano di Vigilanza** che riporta la pianificazione delle attività da porre in essere per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Le modalità di pianificazione ed attuazione assicurano che i risultati di tali audit siano rappresentativi dello stato di applicazione del Modello di Organizzazione e Gestione. Gli audit mirano a:

- verificare tutti gli elementi del Modello per la responsabilità amministrativa;
- accertare se le prassi attivate e i relativi risultati siano in accordo con quanto pianificato;
- valutare l'efficacia complessiva del Modello.

I **criteri** adottati per la pianificazione degli audit interni sono i seguenti:

- stato ed importanza dei rischi collegati ai processi ed ai settori oggetto di verifica;
- risultati di precedenti audit;
- normali controlli periodici;
- settori da sottoporre a particolare sorveglianza;
- modifiche organizzative introdotte.

Il Piano di Vigilanza, notificato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale, individua i settori, i processi, i responsabili, le procedure, le date o comunque il periodo dell'audit.

Per l'esecuzione delle verifiche sono utilizzate le seguenti modalità:

- colloqui ed ispezioni;
- esame della documentazione;
- osservazione diretta del modo di operare.

Le attività svolte in sede di audit sono sinteticamente riportate in appositi verbali che ne documentano altresì i risultati, riportando almeno le seguenti informazioni:

• data dell'audit e settore/attività verificato;



- descrizione documentata delle carenze e/o delle infrazioni rilevate, indicando, là dove risultino evidenti, anche le possibili cause;
- eventuali commenti del Responsabile del settore interessato;
- eventuali azioni migliorative/correttive proposte al Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza redige inoltre, con cadenza annuale, una Relazione dettagliata sull'attività svolta, sull'esito dei controlli e sulle eventuali segnalazioni ricevute, e la trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Direttore Generale.

Eventuali violazioni del Modello accertate o tali, comunque, da necessitare l'adozione di provvedimenti urgenti vengono comunicate tempestivamente dall'OdV ai medesimi soggetti.

5.5. Obblighi di informazione, formazione ed aggiornamento

Per consentire ed agevolare l'attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza è indispensabile che la società gli fornisca regolarmente e con tempestività tutte le informazioni, relative all'attività esercitata, relative alle aree soggette a controllo e, comunque, tutte le informazioni che potrebbero risultare utili e pertinenti. In particolare, saranno i Responsabili di funzione e le figure apicali coinvolti nei processi sensibili a dover produrre flussi comunicativi tempestivi e formalizzati, come previsto dai protocolli riportati nella Parte Speciale, sia a cadenza periodica che in via incidentale al verificarsi di determinate circostanze rilevanti ai sensi di quanto disposto nel Modello. A titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere trasmesse all'OdV le informazioni relative a:

- sistema di deleghe ed organigramma vigente;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- l'avvio di un provvedimento giudiziario per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti o dai dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per ipotesi di reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati per violazioni al Modello, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- ogni atto o documento relativo a finanziamenti, erogazioni o contributi pubblici, sia ricevuti dalla società che erogati alla clientela;



- i prospetti riepilogativi redatti a seguito di gare pubbliche ovvero di trattative private, ed in particolare se con Enti pubblici;
- notizie relative a commesse attribuite da soggetti pubblici che svolgono funzioni di pubblica utilità;
- gli eventuali rapporti preparati dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito della propria attività, dai quali si evincano fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza del D.Lgs. 231/2001;
- gli interventi organizzativi e normativi diretti all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- informazioni relative alla gestione del personale, in particolare per quanto riguarda le assunzioni;
- informazioni sull'impiego delle risorse finanziarie per l'acquisto di beni e servizi o per attività di investimento;
- reportistica e documentazione periodica in materia di gestione ambientale e di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L'OdV, inoltre, con lo scopo di integrare ed aggiornare il Modello, favorisce l'invio di proposte ed interventi da parte del personale dipendente a tutti i livelli, **acquisendo informazioni dai singoli lavoratori** che, a qualsiasi titolo, possono essere al corrente di fatti e/o notizie rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001.

Le comunicazioni possono essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica <u>dell'Odv che verrà comunicato</u>. Al medesimo indirizzo possono essere inoltrate le segnalazioni in merito a possibili violazioni di quanto disposto dal Modello, con le modalità previste dalla Procedura di segnalazione all'Organismo di Vigilanza ("Whistleblowing"), documento allegato al Modello. Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione e di segnalazione non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari ed al segnalante deve essere garantito il diritto alla riservatezza.

L'OdV ha il compito di verificare tutte le segnalazioni e le informazioni che gli pervengano, anche se in forma anonima. In questo caso l'OdV procederà ad avviare un'indagine preliminare al fine di valutare la fondatezza delle segnalazioni stesse. Solamente se a seguito di tale indagine preliminare dovessero emergere degli elementi significativi, l'OdV provvederà ad accertare la presunta violazione nei modi previsti.

Qualora sia necessario avviare un'indagine, l'OdV si attiverà nel più breve tempo possibile per acquisire la documentazione necessaria e per ascoltare l'autore della segnalazione (che in ogni caso godrà del diritto dell'anonimato) o il suo diretto responsabile in merito alla presunta violazione e/o ogni altro eventuale soggetto coinvolto o informato, al fine di giungere ad una ricostruzione dei fatti il più possibile chiara ed oggettiva.



In caso ricezione di segnalazioni di presunte violazioni o reati con intento calunnioso, l'OdV ha facoltà di segnalare il responsabile al Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti disciplinari del caso.

In qualunque momento l'OdV può fare richiesta di informazioni e documentazione. In caso di mancata risposta, senza che sia stata prodotta una comprovata motivazione, l'OdV ha facoltà di segnalare i Responsabili della mancata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I flussi informativi consentono all'Organismo di Vigilanza di segnalare alla società le necessità di modifica, aggiornamento ed implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione, al fine di renderlo uno strumento costantemente aderente alla realtà aziendale ed al contesto normativo di riferimento, in modo da mantenerne nel tempo la validità e l'efficacia nella prevenzione della commissione dei reati.

Sempre a tal fine l'OdV segnala all'Azienda le eventuali necessità di aggiornare o integrare la formazione del personale aziendale, in modo particolare per quanto riguarda i temi della legalità, le novità normative e tutte le disposizioni o prassi afferenti alle attività individuate come sensibili.

5.6. GESTIONE DELL'INCARICO ALL'ODV

5.6.1 AFFIDAMENTO

I componenti dell'Organismo di Vigilanza vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, di norma nella prima seduta utile successiva all'insediamento. I componenti vengono individuati tra professionisti in possesso dei già specificati requisiti di competenza ed onorabilità; il Consiglio sceglie tra loro il Presidente. La nomina viene formalizzata con apposita lettera di incarico, che viene sottoscritta per accettazione; contestualmente, il componente che accetta l'incarico dovrà produrre apposita dichiarazione in merito all'assenza di cause di incompatibilità.

Per ciò che concerne, invece, la **durata** dell'Organismo di Vigilanza, esso rimane in carica fino alla permanenza in carica del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Al fine di garantire la dovuta continuità delle funzioni di controllo, l'Organismo durerà in carica – comunque – sino alla nomina di un nuovo soggetto, ovvero della comunicazione con cui il Consiglio di Amministrazione non intende più avvalersi di un Organismo di Vigilanza.

5.6.2. SOSPENSIONE

In casi di particolare gravità il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione di uno o più componenti dell'Organismo di Vigilanza. In caso di sospensione dalle cariche ricoperte, vi è sospensione immediata e contestuale anche da membro dell'Organismo di Vigilanza.



5.6.3. REVOCA

La revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza può avvenire solo per **giusta causa**, anche al fine di garantire l'assoluta indipendenza dello stesso.

Per giusta causa di revoca dei poteri possono intendersi, in via non esclusiva:

- la perdita dei requisiti soggettivi presenti al momento della nomina;
- il sopraggiungere di una eventuale causa di incompatibilità;
- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- l'eventuale coinvolgimento in un procedimento penale o civile che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza.

La revoca dei poteri potrà essere decisa solo mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi con maggioranza dei due terzi dei componenti o, comunque, arrotondate per eccesso, e previo parere del Collegio Sindacale.

*



6. IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT)

6.1. Natura e funzioni

Nel richiamare la determinazione ANAC n. 8/2015 si sottolinea che l'Autorità ha dato indicazioni nel senso che le funzioni di RPCT siano affidate ad uno dei dirigenti interni della società o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero molto limitato, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali. L'organo che nomina il RPC è l'organo di indirizzo della società ovvero il Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti.

6.2. Funzioni e compiti

Le funzioni e i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal D.lgs. n. 39/2013 (questi ultimi oggetto di una revisione con l'entrata in vigore del Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 sulla "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"). Ulteriori indicazioni sono rinvenibili nelle determinazioni dell'ANAC.

Il RPCT opera in stretto raccordo con l'Organismo di Vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001. In materia di anticorruzione, al Responsabile sono riconosciute le seguenti attribuzioni:

- elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno (art. 1, co. 8, L. 190/2012);
- verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, co. 10, lett. a));
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamenti di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, co. 10, lett. b);
- coordinare le azioni in risposta alle valutazioni del rischio di corruzione;
- definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, co. 8, l. 190/2012);
- individuare, con il supporto della Direzione generale e dell'Odv, il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, co. 10, lettc));



- curare la pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web di farmacie Comunali, anche sulla base delle indicazioni provenienti dall'ANAC, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla al Consiglio di Amministrazione;
- riferire della propria attività al Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso ne faccia richiesta;
- vigilare, in stretta collaborazione con l'Odv, sul rispetto delle indicazioni contenute nel Modello ex D.Lgs. 231, così come integrato con le disposizioni della legge 190/2012 e D.lgs. 33/2013 e successive modifiche;
- ove, nello svolgimento della sua attività riscontri dei fatti che possono presentare una rilevanza disciplinare, ne informa tempestivamente il Direttore Generale e l'Odv, affinchè possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.
- nel caso in cui venga a conoscenza di fatti che costituiscano notizia di reato procede a denunciarne l'esistenza alla Procura della Repubblica o a un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p) e ne dà tempestiva notizia all'ANAC.

La legislazione delegata di attuazione delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 introduce ulteriori compiti per il responsabile della Prevenzione della Corruzione. In particolare, il D.lgs. 39/2013 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ha attribuito al RPCT compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 15). Nello svolgimento di tale attività di vigilanza il Responsabile, ove ne abbia contezza, deve contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere di situazioni di inconferibilità o incompatibilità e provvedere a segnalare casi di possibile violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Inoltre, l'art. 15 del Dpr 62 del 2013 (riferito ai Codici di comportamento dei pubblici dipendenti) dispone che "Il Responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio." Si precisa che per farmacie Comunali S.p.A. il Codice di comportamento è rappresentato dal Codice Etico.

6.3. Poteri

Per l'adempimento dei compiti elencati al paragrafo precedente, il Responsabile può in ogni momento:

• chiedere informative ai Responsabili di Area circa fatti o situazioni avvenute presso la specifica struttura organizzativa;



- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale.

Il RPCT può avvalersi di tutti flussi informativi destinati all'Odv.

6.4. Trasparenza

La trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e degli enti da essa controllati, rappresenta uno strumento fondamentale della prevenzione del rischio corruzione, anche in linea con i principi costituzionali a cui debbono essere informati i rapporti delle Amministrazioni Pubbliche (ed enti ad essa collegati) con il cittadino.

Con la legge 190/2012, la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, e, secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, è assicurata, tra l'altro, attraverso la pubblicazione nel sito web istituzionale di Farmacie Comunali S.p.A. di una serie di informazioni, secondo criteri di facile accessibilità, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Il RPTC ha il compito specifico di assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in tema di trasparenza.

6.5. Flussi informativi da e verso il RPCT

6.5.1. Flussi informativi nei confronti del RPCT

Il RPCT deve essere tempestivamente informato:

- dai componenti del Consiglio di Amministrazione;
- dal Collegio sindacale e dall'Organismo di Vigilanza;
- da ciascun dipendente;
- dai collaboratori esterni

in merito ad atti, comportamenti od eventi che possono costituire anche solo potenzialmente una violazione del Modello Organizzativo rilevante ai fini dell'attività preventiva della corruzione, così come individuata e descritta nel Modello medesimo.

Il RPCT agisce in modo da garantire i mittenti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Le "segnalazioni" pervenute



al RPCT sono raccolte e conservate in un apposito archivio al quale è consentito l'accesso solo da parte del RPCT stesso.

a) Segnalazioni da parte di soggetti interni a Farmacie Comunali

Il RPCT deve essere informato e portato a conoscenza, oltre che della documentazione prescritta dal Modello di Organizzazione e Gestione, di ogni altra informazione e/o circostanza proveniente da dipendenti, organi sociali e terzi ed attinente a possibili violazioni del Modello e/o ad eventi suscettibili di rappresentare una condotta rilevante in tema di anticorruzione.

Valgono al riguardo alcune prescrizioni di carattere generale.

I dipendenti ed i terzi hanno il dovere di trasmettere al RPCT eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione della commissione, di reati rilevanti ai sensi della L.190/2012 come individuati nella Parte Speciale del Modello Organizzativo.

I soggetti che effettuano la segnalazione in buona fede dovranno essere garantiti e tutelati contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Oltre alle segnalazioni di carattere generale, di cui sopra, devono essere obbligatoriamente comunicati al RPCT:

- il ricevimento dal superiore di ordini ritenuti in contrasto con la legge, il Modello Organizzativo, la disciplina e le procedure interne;
- il ricevimento da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio di richieste od offerte di denaro, altre utilità o doni eccedenti il valore modico;
- il ricevimento da parte di privati di richieste od offerte di denaro, altre utilità o doni eccedenti il valore modico;
- anomalie di spesa e scostamenti rilevanti dai budget se definiti;
- omissioni, trascuratezze o falsità nelle scritture contabili o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i provvedimenti e/o notifiche provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o dall'Autorità Giudiziaria, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessino, anche indirettamente, la Società, i componenti degli organi sociali ed i dipendenti in materie rilevanti ex L. 190/2012;
- i provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da qualsiasi Autorità dai quali sia desumibile la possibile commissione di uno o più degli illeciti stabiliti rilevanti ex L. 190/2012;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati rilevanti ex L. 190/2012;



• ai fini del costante monitoraggio nel tempo dell'efficacia del Modello, i cambiamenti organizzativi, le modifiche e gli aggiornamenti nel sistema dei poteri, nelle cariche sociali, nelle procure e nelle deleghe, le eventuali comunicazioni della società di revisione riferite a carenze nei controlli interni.

b) Segnalazioni da parte di terzi

Farmacie Comunali pubblica nel proprio sito istituzionale il nome del RPCT. Chiunque può segnalare al RPCT fatti di cui sia venuto a conoscenza e che possano ragionevolmente integrare un reato di stampo corruttivo o il pericolo di una sua commissione nell'ambito delle attività aziendali. La comunicazione indirizzata al RPCT deve contenere una descrizione del fatto, dei tempi e delle persone coinvolte il più precisa possibile, al fine di una sua maggiore utilità. Farmacie Comunali garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, anche ai sensi del Codice Privacy, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in malafede. Segnalazioni anonime o non adeguatamente circostanziate saranno valutate a discrezione del RPCT.

c) Valutazione delle segnalazioni

Il RPCT valuta le segnalazioni ricevute, purché solidamente argomentate, e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto al CdA l'eventuale decisione di non procedere ad una indagine interna. Il RPCT è tenuto a prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, se il contenuto delle stesse è tale da giustificare un adeguato approfondimento.

6.5.2. Flussi informativi dal RPCT verso il vertice di Farmacie Comunali, l'OdV e altri soggetti.

Il RPCT riferisce in merito all'attuazione del Modello Organizzativo, anche di concerto con l'OdV, nella parte rilevante ai fini della normativa anticorruzione, ad eventuali criticità emerse, alla necessità di interventi modificativi. In particolare:

- entro il 15 dicembre di ogni anno, il RPCT redige una propria "Relazione sull'attività svolta" e sull'esito dei risultati dei controlli effettuati, secondo il modello predisposto da ANAC;
- entro il 31 gennaio di ogni, predispone il documento di "Attestazione sull'assolvimento degli oneri di pubblicazione", con riferimento ai dati pubblicati al 31 dicembre nonché le relative "Scheda di sintesi" e "Griglia di rilevazione", secondo i modelli predisposti da ANAC e disponibili sul sito dell'Autorità. Tali documenti sono pubblicati sul sito Internet della Società e forniti tempestivamente, via e-mail, dal RPCT al Direttore, al Presidente del CdA e all'Organismo di Vigilanza (OdV).



- Il RPCT, infine, informa immediatamente il Direttore, il Presidente del CdA e l'Organismo di Vigilanza in presenza di circostanze straordinarie quali:
- nel caso in cui ne sia venuto a conoscenza (ad esempio tramite segnalazioni o nello svolgimento di audit interni) eventuali comportamenti che possano comportare un rischio di reato rilevante ex L 190/2012 e/o che possano portare alla possibile adozione di sanzioni disciplinari.
- innovazioni normative che modifichino il campo della normativa rilevante in tema di anticorruzione e reati contro la Pubblica Amministrazione.

I componenti del CdA e l'OdV posso in qualunque momento richiedere al RPCT informazioni o aggiornamento dell'attività.

*



7. IL SISTEMA DISCIPLINARE: VIOLAZIONE DEL MODELLO E SISTEMA SANZIONATORIO

7.1. La segnalazione

Condizione necessaria per garantire l'effettività del Modello Organizzativo è la predisposizione di un adeguato **sistema sanzionatorio**, da applicare in presenza di violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello.

L'adozione di provvedimenti disciplinari in ipotesi di violazioni alle disposizioni contenute nel Modello prescinde dalla commissione di un reato e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente instaurato dall'autorità giudiziaria.

A titolo esemplificativo costituisce violazione del Modello:

- il compimento di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel Modello nell'esecuzione di attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione delle fattispecie di reato *ex* D.Lgs. 231/2001;
- la violazione delle disposizioni contenute nel Modello o l'omissione di azioni che espongono la Società ad un rischio oggettivo di commissione di uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, o che sono finalizzate esclusivamente alla commissione di uno di questi reati;
- il compimento di atti/comportamenti corruttivi;
- la realizzazione di atti/comportamenti non conformi alle disposizioni del Codice Etico.

Nel procedimento disciplinare aperto nei confronti dei **lavoratori dipendenti** saranno rispettate le procedure e garanzie previste dall'art 7 della legge n. 300/1970, Statuto dei Lavoratori, dall'All. A del R.D. 148/1931 e da quanto stabilito nel CCNL di riferimento.

Nella definizione del tipo e dell'entità delle sanzioni si dovranno considerare alcuni fattori quali, ad esempio, l'intenzionalità, il grado di negligenza, imprudenza o imperizia, il comportamento complessivo del soggetto, le mansioni o incarichi ricoperti ed altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla segnalazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società. Successivamente, il Direttore provvede all'accertamento ed alla contestazione delle infrazioni e all'applicazione di sanzioni disciplinari, con le medesime modalità con cui viene applicato il sistema sanzionatorio previsto dal R.D. 148/1931.



7.2. Misure nei confronti del personale dipendente (non dirigente)

Il personale dipendente è tenuto al rispetto di quanto disposto nel Modello di Organizzazione e Gestione ed in modo particolare di quanto previsto dal Codice Etico.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la società del comportamento illecito.

Le **sanzioni** che si possono applicare sono le seguenti (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento all. A al R.D. 148/1931):

- la censura;
- la multa, che può elevarsi fino all'importo di quattro ore lavorative;
- la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi fino a 10 giorni;
- la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di tre o sei mesi od un anno per le aziende presso le quali siano stabiliti aumenti periodici dello stesso stipendio o paga;
- la retrocessione;
- la destituzione.
 - **E**' fatta in ogni caso salva la facoltà per la Società di agire per il **risarcimento**.

In particolare, incorre:

a) nell'applicazione della censura, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello, incorra in una lieve violazione per la prima volta delle disposizioni del Modello stesso, sempre che da detta violazione non discenda per la società all'esterno un maggior impatto negativo; la presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e);



- b) nell'applicazione della multa, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Modello, adotti un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), c), d), e);
- c) nell'applicazione della sospensione dal servizio fino a dieci giorni e nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Modello come "a rischio", adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali; la presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), d), e);
- d) nell'applicazione della retrocessione, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Modello in materia di procedure interne, di informazioni all'Organismo di Vigilanza, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Modello come "a rischio", adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali; la presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), e);
- e) nell'applicazione della destituzione, il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Modello, un comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Modello, diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e riportati nel Modello e/o la concreta applicazione a carico della Società di una delle misure previste dal Decreto; viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della società nei confronti del dipendente; è fatta salva l'applicazione dell'art. 46 del Regolamento all. A al R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.



7.3. Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti della società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare che di far rispettare ai propri collaboratori le prescrizioni contenute nel Modello.

Al fine di regolamentare le conseguenze dell'adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una sanzione che può andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso, sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso.

7.4. Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli **opportuni provvedimenti** tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

7.5. Misure nei confronti dei Sindaci

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli **opportuni provvedimenti** tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure ritenute più idonee.

7.6. Misure nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e del RPCT

In ipotesi di negligenza e/o imperizia dell'Organismo di Vigilanza o del RPCT nel vigilare sulla corretta applicazione del Modello e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione allo stesso procedendone all'eliminazione, il Consiglio di Amministrazione assumerà, di concerto con il Collegio



Sindacale, gli **opportuni provvedimenti** secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e fatta salva la richiesta risarcitoria.

7.7. Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la società

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili, delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal MOG agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione di reati contemplati dal D.Lgs. n. 231/2001 da parte degli stessi, può essere sanzionata o essere causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il **risarcimento** dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

*



8. L'ADOZIONE E LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

8.1. Adozione del Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione, una volta predisposto, viene approvato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società, mediante apposita delibera.

8.2. Comunicazione del Modello

La Società, al fine di dare efficace attuazione al MOG, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata dall'Organismo di Vigilanza cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nello stesso e di promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del D.Lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività dell'azienda e sulle norme comportamentali. La comunicazione, a tutti i livelli, deve essere tracciabile e prevedere quindi forme di attestazione di ricevuta.

Copia del Modello, dei documenti ad esso allegati e dei suoi aggiornamenti è depositata presso la sede di FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. S.B. ed è a disposizione di tutti i destinatari delle prescrizioni del Modello. La società FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. S.B. provvede a comunicare con le seguenti modalità, a ciascun soggetto tenuto a rispettare il Modello, le pertinenti prescrizioni riferite alla specifica attività o funzione:

- Per tutto il **personale interno**: consegna di copia delle informazioni pertinenti del modello, in formato cartaceo e/o elettronico con evidenza di consegna, sia all'atto dell'assunzione che periodicamente. Consegna e affissione del codice etico aziendale presso le sedi della Società e diffusione dei requisiti del modello nei programmi periodici di formazione;
- Verso tutti i **fornitori di prodotti e servizi**: mediante pubblicazione sul sito delle parti salienti del modello (http://www.farmaciecomunalifvg.it/amministrazione-trasparente/) e conseguente sottoscrizione delle clausole rescissorie espresse ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- Verso tutti i **clienti e i terzi**: mediante pubblicazione dei documenti pertinenti su sito internet aziendale (http://www.farmaciecomunalifvg.it/amministrazione-trasparente/).

Verso altri soggetti diversi da quelli sopra richiamate possono essere utilizzate altre modalità che potranno essere ritenute idonee solo se tracciabili. La società FARMACIE COMUNALI F.V.G. S.P.A. S.B. adotta, come detto sopra, un Piano generale della formazione inerente al Modello, rivolto al personale delle aree a rischio



e appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari. Lo spirito di questo Piano è condurre ad una formazione continua e costante sui principi e sugli strumenti del modello organizzativo, al fine di rendere le persone consapevoli dell'importanza del proprio ruolo per l'efficace funzionamento del Modello stesso.

*



9. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

L'efficacia del Modello è imprescindibile dalla sua concreta ed effettiva attuazione: i protocolli ed i presidi individuati a livello organizzativo e procedurale devono, infatti, trovare applicazione nella struttura delle funzioni aziendali, nelle deleghe, nelle separazioni tra i vari ruoli, nell'effettiva osservanza di protocolli, procedure, istruzioni operative ed in generale di tutte le disposizioni previste nella Parte speciale.

Per tale motivo, annualmente il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, stabilisce la necessità e l'opportunità dell'aggiornamento ed adeguamento del Modello in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- novità normative;
- risultanze dei controlli.

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni sono comunicate all'interno ed all'esterno della società per la loro immediata applicazione ed all'Organismo di Vigilanza per le dovute verifiche.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento e/o adeguamento del Modello.

L'Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti all'organizzazione e al sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare rilevanza, al Consiglio di Amministrazione.

Rimane, inoltre, di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione la delibera di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello dovuto ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti;
- identificazione di nuove attività sensibili o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida a norma dell'art.
 6 del D.Lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e successivi del D.M. 26/06/2003 n. 201;
- commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.



Il Modello sarà comunque sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza almeno triennale, da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

* * *